



MASSIMARIO ANNO GIUDIZIARIO 2014

ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEPARAZIONI E DIVORZI

SEPARAZIONI 2014

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1939/2014

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Domanda mantenimento coniuge: respinta

Domanda addebito: tardiva quella del marito e infondata quella della moglie

Spese di lite poste per intero a carico del resistente

Quanto alla domanda della moglie volta ad ottenere un assegno di mantenimento a proprio favore, la stessa ha fatto presente che fino al 31 marzo 2012 ha lavorato – in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato e in qualità di impiegata. Una volta scaduto il predetto contratto, la stessa sarebbe rimasta priva di occupazione e quindi di reddito. In conseguenza della dedotta perdita del proprio reddito, la resistente, inoltre, **ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**. Il marito ha contestato la domanda della moglie, chiedendone il rigetto, sostenendo che **in realtà** l'attività lavorativa della stessa non è mai cessata, ancorché "in nero".

L'istruttoria espletata, ha posto in evidenza che la moglie continua tuttora, **di fatto**, a prestare la stessa attività lavorativa svolta in precedenza (godendo di un reddito **analogo** a

quello percepito in precedenza). Per tale motivo è stata **revocata, l'ammissione al patrocinio a spese statali** ottenuta dalla moglie, posto che costei **di fatto** supera il limite reddituale propedeutico a tale beneficio.

Inoltre, dato che le posizioni reddituali delle parti sono tuttora analoghe, **non può essere accolta la domanda della moglie di condanna del marito al pagamento di un assegno di mantenimento**. Quanto alle domande di addebito, mentre quella del **marito è tardiva** e deve essere pertanto inammissibile (in quanto non formulata nel ricorso introduttivo), quella della moglie è **infondata** e non può essere accolta.

Nessuno dei testimoni introdotti da parte ricorrente, è stato in grado di riferire alcuna circostanza idonea a dimostrare l'asserita relazione extraconiugale. Non essendo stato fornito alcun elemento di prova (né documentale né orale) in ordine a ciò, la domanda di addebito deve essere rigettata.

Quanto alle **ulteriori domande** formulate dalla moglie – concernenti le rate del mutuo il rimborso di spese sostenute – si rileva che esse sono **inammissibili** in quanto non direttamente rientranti nella materia oggetto del presente procedimento e quindi prive della necessaria connessione con il rito speciale che caratterizza il processo di separazione personale. Stante la prevalente soccombenza della resistente le **spese di lite** sono poste **per l'intero** a carico di tale parte.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2727/2014

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Domanda di addebito: accolta

Domanda mantenimento coniuge: accolta

Spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente

La domanda di addebito della separazione in capo al marito formulata dalla ricorrente in seguito all'asserita infedeltà dello stesso (la cui condotta avrebbe causato la rottura dell'unione matrimoniale), è **fondata e deve essere accolta**. Parte resistente, stante l'allegato tentativo di riconciliazione, ha intrapreso la **dimostrata** (prova orale) e stabile relazione extraconiugale **prima** che l'unione tra i coniugi si fosse irrimediabilmente disgregata.

Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. il resistente ha precisato che il gioiello dallo stesso acquistato non fosse destinato all'asserita amante, ma alla moglie volendo lo stesso "tentare un riavvicinamento con la consorte" manifestandole "anche concretamente con un presente la propria volontà di riappacificazione".

Quanto all'assegno di mantenimento del coniuge, in considerazione della capacità reddituali ed economiche delle parti (e tenuto conto della **notevole disponibilità di liquidi della moglie**) viene determinata in Euro 1.300,00 mensili (il marito gode di un

reddito di circa Euro 5.500,00 mensili, mentre la moglie, pur non percependo reddito in **assenza di occupazione dispone di liquidi** derivanti dai benefici ricevuti del marito e dalla rendita della casa coniugale).

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente in capo al quale è stata **addebitata** la separazione.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2483/2014

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Domanda di addebito: rigettata la domanda della moglie e accolta quella del marito

Domanda assegno mantenimento coniuge: infondata

Spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente

La domanda della moglie volta alla dichiarazione di addebito della separazione al marito è **infondata**.

I fatti allegati dalla ricorrente quali violazioni dei doveri coniugali che avrebbero dato causa alla crisi coniugale non trovano alcun riscontro probatorio. Tale domanda, pertanto, viene rigettata.

È, invece, fondata la domanda di addebito alla moglie proposta dal marito. I testi escussi hanno confermato quanto allegato dal marito in ordine al messaggio, indicativo di una relazione tra la moglie ed il destinatario, rinvenuto pochi mesi prima della separazione di fatto sul telefono cellulare in uso alla moglie e, inoltre, dato conferma diretta di incontri della moglie con il destinatario del suddetto messaggio.

Risulta, quindi, che la ricorrente, frequentando un altro uomo all'insaputa del marito, ha assunto un comportamento se non altro sleale ed incompatibile con la fiducia richiesta dal rapporto coniugale, che, come risulta dalla stessa sequenza degli eventi, **è stato la causa della cessazione della convivenza**.

La domanda di assegno di mantenimento della ricorrente è **infondata**.

La dichiarazione di addebito della separazione a carico di un coniuge, **esclude** il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il mantenimento.

Risulta, quindi, assorbita la questione dell'esatta ricostruzione delle condizioni economiche-patrimoniali del resistente.

La **domanda restitutoria** della ricorrente è soggetta al rito ordinario (non sussiste connessione qualificata).

La domanda del marito volta alla restituzione delle somme corrisposte, nel corso del giudizio, in esecuzione dei provvedimenti provvisori, **va rigettata**.

Tenuto conto delle condizioni della ricorrente, **che non risulta titolare di redditi propri**, può presumersi che le somme dalla stessa percepite in forza dei provvedimenti provvisori siano state **consumate per il suo sostentamento**, il che esclude l'obbligo di restituzione.

Le spese seguono la soccombenza della ricorrente.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2909/2014

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Domanda di addebito: fondata quella del marito

Domanda risarcimento chiesto figlio maggiorenne: rigettata

Domanda assegno mantenimento moglie: infondata

Spese processuali compensate tra le parti

La domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal marito è **fondata**.

La violazione da parte della moglie del dovere di fedeltà coniugale è stata **dalla stessa ammessa** ed ha trovato piena conferma anche nell'istruttoria espletata.

Il comportamento della moglie **emerso dall'istruttoria** è stato senz'altro contrario ai suoi doveri e ad esso può ascriversi la crisi insanabile intervenuta nella coppia che ha portato al suo epilogo il rapporto matrimoniale.

Nel caso di specie, **non risulta che il tradimento** sia intervenuto in una situazione di convivenza solo formale.

Le relazioni extraconiugali attribuite dalla moglie al marito **non hanno trovato adeguati riscontri istruttori**.

I **testi** citati dalla ricorrente **non sono stati in grado** di riferire **alcun fatto specifico** indicativo della sussistenza di contemporanee relazioni intraprese dal marito in relazione del dovere di fedeltà coniugale, essendosi gli stessi limitati a riportare mere voci e pettegolezzi, **il cui fondamento è rimasto indimostrato**.

Non può dirsi che **dall'inesistenza di rapporti sessuali** tra i coniugi sia derivata una situazione di conclamata intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, tant'è vero che essa è andata avanti a lungo senza che nessuno dei due sentisse l'esigenza di chiedere la separazione.

Neanche il modo di vivere l'intimità ha originato un'irreversibile crisi tra i coniugi che sono stati comunque in grado di trovare un equilibrio per la continuazione della convivenza.

Risulta, invece, provato che tale equilibrio per la prima volta è entrato seriamente in crisi proprio in concomitanza della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie.

La richiesta del padre di disporre **il versamento chiesto al figlio maggiorenne** del contributo per il suo mantenimento **va disattesa** giustificandosi, invece, l'obbligo di versamento alla madre in considerazione del fatto che il figlio **attualmente** vive ancora con la stessa, la quale provvede a tutte le sue necessità.

Peraltro, non potrebbe comunque disporsi il versamento diretto in favore del figlio **in mancanza della domande del medesimo** (Cass. 25300/2013).

La domanda di assegno di mantenimento della ricorrente è **infondata**.

La dichiarazione di addebito della separazione a carico di un coniuge, **esclude** il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il mantenimento.

Le spese processuali, **compensate** per ½ stante l'esito del giudizio sulle altre questioni.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 323/2014

Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Domanda di addebito: respinta

Affidamento figlie minori: esclusivo alla madre

Regime di visite: incontri protetti

Domanda mantenimento coniuge: respinta

Spese di lite compensate

La domanda di addebito formulata dalla ricorrente viene **respinta per mancanza di prova dei comportamenti violenti** del marito che sarebbero stati assunti dallo stesso in costanza di matrimonio. In particolare, il Tribunale rileva come quanto sostenuto sul punto dalla moglie non avesse trovato alcun riscontro oggettivo, neppure nella relazione dei servizi sociali disposta in sede di udienza presidenziale e come la ricorrente non avesse articolato alcuna prova orale a sostegno delle allegazioni versate in causa.

Il Tribunale dispone l'**affidamento esclusivo** delle figlie minori alla madre. Dalla relazione dei servizi sociali incaricati emerge infatti l'incapacità del padre di concentrare l'attenzione su entrambe le figlie contemporaneamente, essendosi dimostrato incostante anche rispetto all'interesse nell'incontrare le figlie. Pertanto, il Tribunale dispone che, per i tre mesi successivi alla data di deposito della sentenza, gli incontri tra padre e figlie debbano avvenire nella modalità degli incontri protetti, incaricando i servizi sociali di monitorare la situazione e valutare, decorsi i tre mesi, modalità alternative di incontro.

Per quanto concerne il mantenimento delle figlie, il Tribunale pone a carico del resistente un assegno mensile pari a € 400,00 (**€ 200,00 per ciascuna figlia**), oltre al contributo nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche di natura straordinaria **in considerazione della mancanza di reddito dello stesso**.

Il Tribunale respinge la domanda di mantenimento in favore della moglie in quanto il resistente risulta soffrire di una sindrome ansioso depressiva che gli impedisce di trovare una occupazione lavorativa, posto che, al contrario, la ricorrente è regolarmente occupata.

Spese di lite compensate, in relazione all'esito complessivo della lite.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1428/2014

Giudice Relatore: dott.ssa Simona Cherubini

Convenuto contumace

Mantenimento figlio minore: esclusivo alla madre

Regime di visite: incontri protetti

Rifusione delle spese di lite a parte ricorrente

Il padre, convenuto, risulta **contumace**.

Il Tribunale accoglie le richieste formulate dalla ricorrente e dispone l'**affidamento del minore in via esclusiva alla madre**, ritenendo provati i comportamenti violenti tenuti dal marito in costanza di matrimonio, tenuto altresì conto dell'atteggiamento assunto dallo stesso nei confronti dei servizi sociali incaricati.

Le visite al padre sono ammesse, previe accurate verifiche circa la sua capacità genitoriale, solo in un ambiente protetto e secondo il programma gestito dai servizi sociali.

La casa coniugale, con tutti gli arredi esistenti, viene assegnata alla moglie.

Per quanto concerne il mantenimento del figlio minore, il Tribunale dispone a carico del padre il versamento di un assegno mensile pari a € 200,00, ponendo a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese mediche e scolastiche di natura straordinaria.

Le spese processuali seguono la soccombenza. *“Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A.”*

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2988/2014

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Resistente costituito in prima udienza 183 c.p.c.

Domanda di addebito avanzata dal ricorrente: accoglimento

Domanda di mantenimento coniuge avanzata dalla resistente: rigetto

Domanda risarcimento per lite temeraria: rigetto

Rifusione spese di lite a parte ricorrente

La moglie, **resistente**, pur presentandosi personalmente in udienza presidenziale, si costituiva formalmente in giudizio nella fase di merito.

La domanda di addebito formulata dal ricorrente è fondata: il Tribunale ritiene pienamente provato il nesso eziologico tra la violazione da parte della moglie dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza. Infatti, dall'istruttoria è emerso come la resistente avesse mentito al marito in ordine alla propria gravidanza, non essendo, per sua stessa ammissione, mai rimasta incinta. Veniva altresì pienamente provato come la moglie abusasse di sostanze alcoliche e assumesse comportamenti violenti verso il marito,

circostanza obiettivamente riscontrata da verbale di pronto soccorso prodotto in atti. Secondo il Collegio *“il pacifico abbandono della casa coniugale da parte del XXX [marito] il 05.02.2011 costituisce, dunque, a fronte delle descritte condotte della YYY [moglie], non già la causa del fallimento della relazione coniugale, bensì l'estrema conseguenza di una crisi coniugale in atto, pienamente addebitabile ai contegni della resistente sopra descritti”*.

La domanda di mantenimento avanzata dalla moglie **viene respinta** in considerazione dell'addebito in capo alla stessa della separazione. Il Tribunale precisa peraltro come tale domanda sarebbe stata comunque **inammissibile** in quanto tardiva, *“non rispettando il termine decadenziale di giorni venti antecedente alla udienza ex art. 183 c.p.c.”*.

Parimenti **inammissibile** la domanda del ricorrente ex art. 96 c.p.c., in quanto proposta solo con la comparsa conclusionale.

Le spese processuali seguono la soccombenza della resistente, condannata a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 16,28 per anticipazioni, € 7.300,00 per compenso professionale spettante all'avvocato, oltre al rimborso per spese forfettarie al 15%, I.v.a. e C.p.a..

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2250/2014

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Mantenimento coniuge: rigetto

Figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente

Condanna della ricorrente a rimborsare a controparte le spese di lite

Il Collegio prende atto che la figlia, divenuta maggiorenne nelle more del procedimento, spontaneamente si trasferiva stabilmente presso l'abitazione del padre, modificando pertanto i provvedimenti assunti in fase presidenziale e collocando così la ragazza presso il padre con onere della madre di provvedere al suo mantenimento versando un assegno mensile pari ad € 200,00 (originariamente i provvedimenti presidenziali prevedevano un assegno di mantenimento a carico del padre non collocatario pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie).

Per quanto concerne gli aspetti economici, il Tribunale non rileva una effettiva sproporzione tra le condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. **La moglie**, oltre a percepire un reddito netto mensile pari a circa € 650,00, è titolare di un conto corrente bancario con saldo attivo pari a circa € 102.600,00, su cui poggia un dossier titoli per un controvalore pari a circa € 162.400,00, nonché di un conto deposito con saldo pari a € 50.000,00. La stessa è poi proprietaria esclusiva della casa coniugale, nonché di un'altra abitazione, nella quale vive. **Il marito**, oltre a percepire uno stipendio netto mensile pari a circa € 2.100,00, è titolare di un conto corrente bancario con saldo attivo pari a circa € 9.400,00, su cui poggia un dossier titoli per un controvalore pari a circa € 29.200,00. Lo

stesso è poi proprietario dell'appartamento in cui vive, su cui grava un mutuo ipotecario per € 50.000,00, rimborsabile in 120 rate mensili di importo pari a circa € 479,00 cadauna. Pertanto, il contributo al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, posto a carico della madre viene quantificato in € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche.

Stante la mancanza di una sproporzione economica tra i coniugi, il Tribunale **rigetta** la domanda di mantenimento in favore della ricorrente. *“Infatti, tenuto conto dello stato occupazionale della XXX [moglie], delle proprietà immobiliari di cui è titolare esclusiva, della rilevante liquidità a disposizione della ricorrente, il Collegio reputa insussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento alla ricorrente dell'invocato assegno alimentare”*.

Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, stante la sua prevalente soccombenza e liquidate in € 7.254,00, oltre 15%, IVA e c.p.a..

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2454/2014

Giudice Relatore: dott.ssa Simona Cherubini

Domanda di addebito nei confronti del marito: accoglimento

Domanda di addebito nei confronti della moglie: rigetto

Mantenimento coniuge (marito): rigetto

Affidamento figli minori: condiviso

Integrale compensazione delle spese di lite

La domanda di addebito formulata dalla moglie è fondata. Il Tribunale ritiene pienamente provata la violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale del marito verso la coniuge e i tre figli. Dall'istruttoria è infatti emerso come l'irreversibilità della crisi coniugale fosse imputabile al marito, che da tempo si estraniava in modo assoluto dalla vita familiare.

Pertanto, la domanda di mantenimento in favore del marito non può trovare accoglimento.

Il Tribunale rigetta altresì la domanda di addebito formulata dal marito nei confronti della moglie, non essendo emersa in istruttoria alcuna prova in tal senso.

Il Tribunale dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento presso la madre e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé previo accordo con la coniuge e compatibilmente con gli impegni dei figli.

Per quanto concerne gli aspetti economici, il Collegio pone a carico del marito un assegno di mantenimento mensile per i tre figli (due minori e un maggiorenne non economicamente autosufficiente) per complessivi € 300,00 (€ 100,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.

Spese di lite interamente compensate in considerazione della reciproca parziale soccombenza.

Separazione personale dei coniugi.

Sentenza n. 622/14.

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli.

Affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre - assegnazione casa coniugale alla madre collocataria.

Contributo mensile al mantenimento di moglie e figli in capo al marito ricorrente.

Compensazione delle spese di lite.

Pronuncia della separazione personale per intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c.. Su domanda concorde delle parti, affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, salvo diverso accordo tra i genitori. Assegnazione della casa coniugale alla moglie collocataria dei figli minori. Esame della situazione patrimoniale e reddituale delle parti. Rilevanza delle dichiarazioni sul reddito rese in sede di udienza presidenziale dal marito. Moglie priva di redditi propri. **Omessa prova da parte della resistente di una maggiore capacità reddituale del marito;** intestazione di quote di terreni e magazzini ereditati non idoneo, in assenza di altri elementi, a configurare in capo al marito una significativa capacità reddituale. Previsione di un contributo mensile al mantenimento della moglie e dei due figli minori in proporzione al reddito come dichiarato in giudizio dal marito, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo. **Compensazione spese di lite,** stante la reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi.

Sentenza n. 1434/14.

Giudice Relatore: dott.ssa Simona Cherubini.

Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre.

Determinazione contributo mensile al mantenimento del figlio in capo al marito.

Rigetto domanda di versamento contributo mensile al mantenimento moglie.

Compensazione spese di lite.

Pronuncia della separazione personale dei coniugi per intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c. (remota separazione di fatto e diverse scelte di vita, con pregiudizio del protrarsi della relazione).

Affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre e previsione di un assegno mensile di mantenimento in capo al padre.

Rigetto della domanda della ricorrente di previsione in capo al marito – contumace - di un contributo mensile al suo mantenimento per omessa prova dell'entità delle sostanze e dei redditi dello stesso nonché del contributo fornito dai coniugi alla conduzione della vita familiare.

Compensazione delle spese di giudizio, motivata dall'assenza di soccombenza.

Separazione personale dei coniugi.

Sentenza n. 1940/14.

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito.

Rigetto delle reciproche domande di addebito della separazione.

Determinazione del contributo in capo al marito per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente del tutto indipendente e del contributo al mantenimento della moglie.

Assegnazione casa familiare alla moglie in quanto convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente.

Pronuncia della separazione personale dei coniugi per intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c., attese le dichiarazioni delle parti, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le diverse scelte di vita e la perdurante indisponibilità ad una riconciliazione per tutta la durata del giudizio. **Infondatezza delle reciproche domande di addebito** della separazione essendo collocabili le dedotte violazioni dei doveri coniugali in un periodo successivo alla già realizzata situazione di irrimediabile crisi del rapporto coniugale. Mere divergenze di vedute in ordine ai tempi da dedicare alla famiglia non integrano le gravi violazioni del dovere di assistenza morale fondanti la pronuncia di addebito. Esame della domanda della moglie ricorrente di previsione in capo al marito di un assegno mensile quale contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni con la stessa conviventi. Accertamento della completa indipendenza economica della figlia maggiore, di anni ventisette, attesa la sua occupazione lavorativa e conseguente revoca dell'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento, fermi per il passato i provvedimenti provvisori assunti in sede di udienza presidenziale in coerenza con la situazione del tempo. **Accertamento della non completa indipendenza economica del secondo figlio**, di anni ventuno, alla luce del breve lasso di tempo intercorso dall'inizio dell'attività ed del conseguimento di provvigioni non sufficienti ad assicurarne una piena autonomia. Determinazione dell'assegno nella misura di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma per il passato dell'importo previsto con i provvedimenti provvisori. Conferma del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla madre convivente con il figlio **ancora parzialmente dipendente da un punto di vista economico.**

Accoglimento della domanda di previsione in capo al marito di un contributo mensile al mantenimento della moglie all'esito di un'accurata valutazione comparativa della situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché del tenore di vite goduto in costanza di matrimonio. **Compensazione integrale delle spese di giudizio** alla luce della soccombenza reciproca sulle domande di addebito e dell'esito finale del giudizio; ripartizione per pari quota delle spese di C.T.U.

Separazione personale dei coniugi.

Sentenza n. 1579/14.

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni.

Applicazione legge italiana ex art. 31 c. 2 legge n. 218/1995.

Accoglimento domanda di addebito della separazione al marito.

Affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale.

Determinazione contributo al mantenimento del figlio minore.

Applicazione alla separazione dei coniugi, entrambi di nazionalità albanese e coniugati in Albania, **della legge italiana** in virtù del disposto dell'art. 31 c. 2 della legge n. 218/1995, non essendo prevista nel diritto albanese la separazione personali dei coniugi ma esclusivamente il divorzio. Pronuncia della separazione personale ex art. 151 c.c. Accoglimento della domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito resistente per violazione dei doveri coniugali, avendo la ricorrente dimostrato i contegni reiteratamente violenti del marito (condannato alla pena di due anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585, 612 c. 2, 570 c.p. commessi ai danni della moglie e del figlio) e il nesso causale tra detti contegni e la rottura del rapporto coniugale, circostanza peraltro neppure specificamente contestata dal resistente. **Sussistenza di giustificati motivi per derogare al principio di legge dell'affido condiviso del figlio minore**, attesa la condanna anche nei confronti del minore, l'omessa partecipazione al mantenimento dello stesso nonché il contenuto delle relazioni dei servizi sociali in merito alla situazione familiare e alla condotta non collaborativa del marito. Affidamento esclusivo del figlio alla madre con delega ai servizi sociali per la determinazione dei modi e i tempi degli incontri tra padre e figlio; assegnazione della casa coniugale alla moglie affidataria. Determinazione dell'assegno mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio minore nella misura minima di Euro 200,00 atteso il suo stato di disoccupazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo. Attesa la soccombenza del resistente, sua **condanna alla rifusione delle spese di lite**.

Separazione personale dei coniugi.

Sentenza n. 1557/14.

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni.

Addebito della separazione al marito.

Affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale.

Accertamento della situazione patrimoniale e reddituale delle parti ai fini della previsione in capo al marito di un contributo mensile al mantenimento del figlio minore e della moglie.

Condanna alla rifusione delle spese di lite.

Pronuncia della separazione dei coniugi per intollerabilità della convivenza, con addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà. Assolvimento dell'onore probatorio in capo alla moglie relativamente alla domanda di addebito per avere la stessa provato nel corso dell'istruttoria orale la relazione extraconiugale del marito, il quale si trasferiva a casa dall'amante, da cui aveva un figlio nato sette mesi dopo l'abbandono del tetto coniugale. **Omessa prova da parte del marito dell'imputabilità della rottura dell'unione matrimoniale a circostanze diverse e precedenti l'acclarata infedeltà coniugale** (riferimento ai principi espressi in Cass. Civ. 14.2.2012 n. 2059). Affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre; assegnazione della casa coniugale in comproprietà alla moglie collocataria del figlio. Esame della capacità reddituale del marito; **superamento dei dati di cui alle dichiarazioni fiscali attraverso l'esame degli accrediti mensili effettuati dal marito sui conti correnti**, uno intestato in via esclusiva e uno cointestato con la moglie. Sproporzione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti e previsione - in proporzione ai redditi del marito come accertati - di un assegno mensile quale contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, nonché di un assegno per il mantenimento della moglie, da sempre casalinga, con decorrenza di entrambi gli assegni dalla relativa domanda (deposito dell'atto difensivo). **Infondata la domanda della resistente di condanna del marito al risarcimento del danno non patrimoniale** patito a causa della condotta fedifraga: non vi è prova alcuna agli atti dell'allegata condizione di depressione in cui sarebbe caduta la moglie alla scoperta del tradimento. **Declaratoria di inammissibilità della domanda del marito di autorizzazione all'iscrizione del figlio minore sul passaporto** stante la competenza in materia del giudice tutelare. **Condanna del marito all'integrale rifusione delle spese di lite** attesa la sua prevalente soccombenza.

Separazione personale dei coniugi.

Sentenza n. 1945/14.

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta.

Affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre.

Determinazione contributo dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie minori.

Esclusione contributo al mantenimento della moglie.

Compensazione spese di lite.

Pronuncia della separazione personale dei coniugi attesa l'intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c. Conferma dell'**affidamento esclusivo** delle figlie minori alla madre già disposto in sede di udienza presidenziale, stante l'abuso di bevande alcoliche da parte del padre, privo di uno stabile alloggio, nonché l'omessa contribuzione al mantenimento della prole, anche precedentemente allo stato di disoccupazione derivante da licenziamento. Giustificata deroga al regime prioritario dell'affido condiviso anche alla luce della totale inadempienza rispetto all'obbligo di mantenimento e dell'esercizio discontinuo del diritto di visita (riferimento ai principi espressi in Cass. Civ. 17.12.2009 n. 26587). Rigetto della domanda della ricorrente di previsione di un contributo al suo mantenimento in capo al marito, non sussistendo disparità economica tra i coniugi ed essendo la ricorrente stessa, anche alla luce della sua età, idonea allo svolgimento di attività lavorativa, attività in precedenza svolta per sua espressa dichiarazione. Previsione in capo al marito di un contributo al mantenimento delle figlie minori nella misura minima di Euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. **Integrale compensazione delle spese di lite** attesa la reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2733/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Richiesta addebito infondata

Modalità di affidamento della prole (affidamento esclusivo).

Assegno di mantenimento per il coniuge (rigetto)

Spese compensate

Ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito occorre dimostrare la connessione causale tra la dedotta rottura dell'unione matrimoniale e le circostanze poste a base di tale pretesa.

Allorquando la modalità condivisa di affidamento della prole appaia inefficace a salvaguardare l'esigenza dei figli, va comunque disposto l'affidamento esclusivo. Nel caso in esame, alla inadeguatezza della madre per le problematiche psicologiche di cui è portatrice, si è aggiunta l'insanabile rabbia che ella esprime nei confronti del coniuge, rabbia evidenziata dalla assenza di collaborazione ai fini della assunzione di decisioni per i

figli quali quelle inerenti la logopedia, l'iscrizione al CRE... All'affidamento esclusivo al padre è stata tuttavia affiancata anche la supervisione dei Servizi Sociali con finalità di supporto nella ricerca di un percorso psicopedagogico sano e costruttivo.

Pur essendovi una disparità economica tra le parti, facendo carico al marito l'integrale mantenimento della prole (a seguito di richiesta formulata da quest'ultimo in sede di udienza presidenziale) **si rigetta la domanda di assegno in favore della moglie**, atteso che la differenza tra le posizioni economiche dei coniugi può dirsi "compensata" dal maggior esborso in oggetto da parte del marito.

Spese compensate, stante la reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 845/14

Giudice Onorario Relatore: dott.ssa Carlotta Griffini

Addebito della separazione

Modalità di affidamento della prole (affido esclusivo)

Assegno di mantenimento per la prole

Nulla sulle spese

La domanda di addebito formulata dalla ricorrente viene, nel caso in esame, accolta in quanto dalle circostanze dedotte è risultato che il marito non solo si è allontanato dalla casa coniugale, ma si è anche completamente disinteressato della cura e del mantenimento della famiglia, compresa la figlia minore.

Le motivazioni poste a fondamento della pronuncia di addebito, unitamente all'attuale stato di detenzione del resistente (contumace) hanno consentito anche di disporre **l'affidamento esclusivo** della minore alla madre.

La richiesta di condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento per la prole non può trovare accoglimento se non **a partire dalla rimessione in libertà del resistente**, ristretto in carcere.

Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1421/2014

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Assegnazione della casa coniugale - Sopravvenuta indipendenza economica di tutti i figli nelle more del giudizio.

Assegno di mantenimento in favore del coniuge svantaggiato

Spese compensate

Venuto meno il presupposto della assegnazione della abitazione coniugale alla ricorrente, stante la raggiunta indipendenza economica di tutti i figli maggiorenni della coppia, la relativa domanda viene rigettata (nel caso in esame, la ricorrente ha invocato la rilevanza di un infortunio sul lavoro occorso ad uno dei figli, ma tale allegazione è stata ritenuta inammissibile per tardività, essendo peraltro anche controversa la coabitazione del ragazzo con l'istante).

Ancorchè il coniuge resistente abbia allegato la messa in cassa integrazione e la successiva ammissione al concordato preventivo della società datrice di lavoro, il Tribunale non ha ritenuto valorizzabile tale iniziale riduzione stipendiale (riduzione della quale non è stata indicata l'entità), verosimilmente non incidente in termini significativi sulla condizione reddituale del resistente, atteso l'importo non indifferente percepito mensilmente dal medesimo sino a quel momento.

Spese compensate, stante la reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2001/2014

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Domanda di addebito: rigetto

Assegnazione della casa coniugale

Assegno di mantenimento per la prole

Assegno di mantenimento in favore del coniuge

Spese compensate

Le reciproche domande di addebito formulate dalle parti vengono rigettate in quanto non è stato possibile ricondurre eziologicamente "il naufragio della comunione spirituale e materiale" tra i coniugi alle indimostrate condotte da ciascuno rimproverate all'altro.

Il Tribunale prende atto di quanto riferito dal figlio divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, ma non economicamente indipendente, in ordine alla volontà di continuare a vivere con il padre, presso la casa di famiglia. Conseguentemente l'abitazione coniugale viene assegnata al resistente.

Poiché il figlio coabita stabilmente con il padre, a carico della ricorrente viene posto l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso (nel caso in esame, l'assegno viene determinato in Euro 250,00 mensili; fermo il concorso al 50% nelle spese straordinarie necessarie per il figlio ed individuate in conformità al protocollo in uso presso il Tribunale).

Deve essere posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, attese le descritte condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi.

Spese di lite integralmente compensate, attesa la natura della lite e le decisioni adottate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2027/2014

Giudice Relatore: Presidente dott. Ezio Siniscalchi

Domanda di addebito: accoglimento

Assegno di mantenimento a favore del coniuge

Assegno di mantenimento nell'interesse del figlio non economicamente indipendente.

Spese compensate

La domanda di addebito formulata dal resistente viene accolta, in quanto dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale, abbandonando il marito ed il figlio ed intrattenendo una **relazione sentimentale extraconiugale**.

La richiesta di assegno di mantenimento della ricorrente viene, in conseguenza della declaratoria di addebito della separazione, rigettata. **In ogni caso, provvedendo il resistente al mantenimento integrale del figlio non economicamente indipendente, non residua margine per un contributo diretto a favore della moglie.**

Nessun assegno di mantenimento viene posto a carico della ricorrente in quanto **disoccupata**. Il concorso della medesima nelle spese straordinarie verso la prole viene determinato in misura pari al 30%.

Spese di lite compensate per la metà e poste a carico della ricorrente per il residuo.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n° 1786/2014

Giudice Onorario Relatore: dott.ssa Simona Cherubini

Affidamento esclusivo della prole

Spese compensate

Il Tribunale accoglie la domanda, svolta dalla ricorrente, **di affidamento in via esclusiva** dei figli minori con la medesima conviventi, essendo emerso un comportamento di totale disinteresse del resistente nei confronti della prole (dal 2013, il padre - trasferitosi definitivamente in Calabria - non aveva più chiesto di incontrare / vedere i figli).

Spese di lite compensate, stante la natura della controversia e la reciproca parziale soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n° 1921/2014

Giudice Onorario Relatore: dott.ssa Simona Cherubini

Addebito: Accoglimento

Affidamento esclusivo

Spese di lite a carico della ricorrente

La domanda di addebito svolta dal resistente viene accolta alla luce delle risultanze istruttorie dalle quali si è evinto che la moglie ha tenuto un comportamento violento nei confronti del marito ed ha abbandonato la casa coniugale, disinteressandosi altresì della prole.

Viene disposto l'affido **esclusivo** del figlio minore al resistente, in conformità alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.

Spese di lite a carico della ricorrente, stante la soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n.1432/14

Giudice Relatore Dr. Scibetta

Addebito: non richiesto

Mantenimento figlio e/o coniuge: Si

Affidamento: non ci sono figli

Spese di lite: condanna della ricorrente alla rifusione intera delle spese di lite

La domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente non viene accolta per la mancanza di disparità economica tra i coniugi che possiedono identiche capacità reddituali. **La ricorrente non ha riferito nulla nelle sue difese sui redditi del marito e dichiara di aver contribuito in maniera significativa al mantenimento di questo in costanza di matrimonio.**

Nulla la ricorrente ha dedotto con riferimento al tenore di vita in costanza di matrimonio, né alla disparità di quello successivo alla separazione. Le molteplici istanze della ricorrente volte ad accertare la situazione reddituale e patrimoniale del marito non vengono accolte in quanto dirette a conseguire fini meramente esplorativi. Le dichiarazioni dei redditi appaiono poco significative in quanto entrambi i coniugi esercitano attività di lavoro autonomo in un settore in cui i pagamenti vengono eseguiti in contanti, ed i redditi possono essere agevolmente occultati.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n.1804/14

Giudice Relatore Dr. Carli

Addebito: non richiesto

Mantenimento figlio e/o coniuge: Si

Affidamento: esclusivo

Spese di lite: condanna del contumace alla rifusione intera delle spese di lite

Stante il disinteressamento del padre, condannato in primo grado per maltrattamenti familiari, **il minore viene affidato esclusivamente alla madre**. Il padre, **contumace**, potrà vedere il figlio con modalità, date ed orari da concordarsi con i Servizi Sociali, qualora ne faccia richiesta. Per la carenza di prova sui redditi del marito, l'assegno di mantenimento per il minore è determinato in via equitativa.

Condanna del resistente a rifondere all'Erario le spese di lite (stante la prevalente soccombenza del resistente, le spese di lite sono poste a suo carico).

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n.2012/14

Giudice Relatore Dr. Carli

Addebito: non richiesto

Mantenimento figlio e/o coniuge: Si

Affidamento: condiviso

Spese di lite: compensate

Stante il disinteressamento della madre per il procedimento, rimasta contumace, **il figlio minore viene collocato presso il padre**, con ogni e più ampia facoltà di visita per la madre, ed è integralmente posto a carico del padre il mantenimento del minore, stante la disparità dei redditi tra i coniugi.

Spese di lite compensate tra le parti.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n.1180/14

Giudice Relatore Dr. Tibaldi

Addebito: richiesto reciprocamente, rigettato

Mantenimento figlio e/o coniuge: Si

Affidamento: ai Servizi Sociali

Spese di lite: compensate.

Le domande di addebito, reciprocamente svolte, vengono rigettate per mancanza di prova.

L'affidamento, su suggerimento del CTU, viene confermato ai Servizi Sociali per ulteriori due anni, per garantire la realizzazione degli indispensabili interventi socio educativi di supporto

in favore della madre e dei due figli, non sussistendo le ipotesi di un coinvolgimento paterno stante il disinteresse mostrato dal padre nei confronti dei figli, e stante la limitata capacità materna di cogliere e soddisfare i bisogni psico educativi dei figli. La collocazione dei figli è presso la madre, non sussistendo condizioni pregiudizievoli per la loro crescita, ed i Servizi devono organizzare un incontro mensile protetto tra figli e padre. Il mantenimento per i figli e la moglie, senza colpa disoccupata, viene calcolato tenuto conto del reddito mensile netto del resistente. Conferma dell'ordine ex art. 156 c. VI C.c. al datore di lavoro di trattenere sullo stipendio detto assegno, stante la conclamata inadempienza.

Atteso il carattere e l'esito del giudizio, va disposta la compensazione delle spese a norma dell'art. 93 c.p.c.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2488/14

Giudice Relatore : Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Legge applicabile - coniugi entrambi cittadini stranieri

Richiesta addebito accolta

Affidamento esclusivo alla madre

Spese di lite a carico del convenuto

I coniugi sono entrambi cittadini rumeni, per cui ai sensi dell'art. 29 Legge 31 maggio 1995 n. 218 i rapporti personali sono regolati dalla legge nazionale comune; tuttavia la legge rumena (acquisita in atti) non prevede la separazione personale dei coniugi, per cui nel caso di specie la **legge applicabile è quella italiana**.

La domanda di separazione viene accolta e addebitata al marito sulla base dell'istruttoria svolta, in quanto, benché i **capitoli di prova dedotti dalla ricorrente siano inammissibili** poiché del tutto privi di riferimenti temporali, il comportamento del convenuto non lascia dubbi sulla sua responsabilità in relazione alla crisi coniugale: infatti, da un lato, rimanendo contumace, non ha provato l'assolvimento dell'obbligo di assistenza materiale, dall'altro, l'abbandono della casa coniugale è provato dalla sua irreperibilità.

Peraltro il marito anche in corso di causa non ha versato l'assegno previsto dall'ordinanza presidenziale né esercitato le facoltà di visita previste dal succitato provvedimento, legittimando l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre.

In conclusione quindi il Tribunale pronuncia la separazione dei coniugi addebitandola al convenuto, affida il **figlio minore in via esclusiva alla madre**, con facoltà del padre di incontrarlo esclusivamente presso i servizi sociali territorialmente competenti, ove ne faccia richiesta ai medesimi e con le modalità da questi stabilite, determina l'assegno di mantenimento del padre a favore del figlio in € 200,00 mensili rivalutabili, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, assegna la casa coniugale alla madre. **Le spese di lite seguono la soccombenza** e vengono determinate in € 3.971,00 per compenso professionale ed € 93,00 per spese, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Sentenza n. 162/14

Giudice Relatore : Dott. Luca Verzeni

Legge applicabile - coniugi di nazionalità diversa -matrimonio contratto all'estero

Affidamento esclusivo alla madre

Spese di lite a carico del resistente

Il coniugi, la moglie cittadina italiana, il marito egiziano, avevano contratto matrimonio civile a Il Cairo-Egitto, trascritto in Italia, e dalla loro unione era nato un figlio. La moglie, a seguito delle reciproche incomprensioni con il marito, decideva di lasciare definitivamente l'Egitto e tornare in Italia con il figlio e chiedeva la separazione dal marito, che non l'aveva seguita.

Il Tribunale ritiene applicabile la legge italiana ex art. 31 II c, L. 218/1995, in quanto, benchè la diversa nazionalità dei coniugi e la prevalente localizzazione della vita coniugale in Egitto determinerebbe l'applicabilità della legge egiziana ex art. 31I c, L. 218/1995, quest'ultima in tema di diritto di famiglia non prevede la declaratoria della separazione personale dei coniugi, come attestato dall'Ambasciata d'Italia in Egitto.

Il comportamento del convenuto, non costituitosi nonostante ritualmente evocato, è tale da essere considerato espressione di disinteresse nei confronti del figlio e da legittimare l'affido esclusivo alla madre, con facoltà del padre di vedere il figlio previo accordo con la ricorrente. Stante l'assenza di ogni informazione utile circa l'attività di lavoro del resistente, il Tribunale ritiene che esso debba essere limitato ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese mediche scolastiche ed extrascolastiche non coperte dall'assegno di mantenimento secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo . **Le spese di lite seguono la soccombenza**, pertanto il ricorrente viene condannato al pagamento di € 4.500,00 per compenso professionale oltre accessori.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 506/14

Giudice Relatore : Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Legge applicabile - coniugi entrambi cittadini stranieri

Affidamento esclusivo alla madre

Spese di lite compensate

Entrambi i coniugi sono cittadini boliviani, pertanto il Tribunale ritiene applicabile la legge nazionale comune ex art. 31 I c, L. 218/1995.

In base alla legge boliviana, in particolare, la separazione personale dei coniugi è disciplinata dal codice di famiglia boliviano (l. 4 aprile 1988 n. 996), il cui art. 152 richiama l'art. 130 ("cause del divorzio") che prevede la separazione ed il divorzio qualora un coniuge sia "*autore di delitto contro il suo onore o i suoi beni*". Nel caso di specie il resistente non ha contestato gli addebiti mossi dalla moglie ("*l'unione si è caratterizzata fin da subito per i gravi atteggiamenti di violenza fisica e psicologica posti in essere dal marito*") e confermati dalle denunce-querelle allegate, pertanto dette circostanze risultano pacifiche e legittimano l'accoglimento della domanda di separazione..

Quanto all'affidamento della figlia minore, **poiché il padre non ha contatti con lei da 4 anni, come da lui dichiarato, l'affidamento viene confermato in via esclusiva alla madre**, con facoltà di visita con modalità protette presso i servizi sociali.

In base alla legge boliviana inoltre, art. 145 codice di famiglia, *“tutti i figli minori di età resteranno sotto responsabilità del padre o della madre che offra maggiori garanzie per la cura, l’interesse morale e materiale di questi, dovendo l’altro coniuge contribuire al mantenimento degli stessi in relazione alle loro possibilità e nella forma giuridica indicata dal giudice”*, pertanto, nel caso di specie, essendo pacifico che il resistente sia disoccupato, il contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia viene quantificato nell’importo minimo di € 200,00, rivalutabile annualmente, oltre alla metà delle spese straordinarie. **Le spese vengono integralmente compensate in assenza di soccombenza.**

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1435/14

Giudice Relatore : Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Domanda di addebito

Assegnazione casa coniugale

Spese di lite integralmente compensate

Il ricorrente non formulava alcuna domanda di addebito, nonostante avesse trattato il tema nella memoria di replica depositata riservandosi di formularla nella successiva fase del giudizio, ma se anche l’avesse formulata in questa sede, il Giudice ritiene che sarebbe stata tardiva, come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte richiamata (Cass. 7.12.2007 n. 25618 e 8.2.2006 n. 2818) *“nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l’iniziativa di un coniuge, anche sotto l’aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell’atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, e se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi e ai modi della riconvenzionale”*.

A sua volta la resistente aveva chiesto l’addebito nella comparsa di risposta ma non aveva poi riproposto tale domanda nelle successive difese, né all’udienza di precisazione delle conclusioni.

La resistente chiedeva disporsi un assegno di mantenimento a suo favore da parte del marito: la stessa risultava pacificamente disoccupata e dalle dichiarazioni rese dai coniugi risultava che nessuno dei due avesse conoscenza dei rispettivi redditi, benché fosse evidente la disparità economica degli stessi. Pertanto il Giudice riconosce **a favore della moglie un assegno nella misura ritenuta equa di € 250,00 mensili** annualmente rivalutabili, per consentirle di tendere all’originario tenore di vita.

Viene invece **rigettata invece la domanda del ricorrente di ottenere l’assegnazione della casa coniugale, in assenza di prole**, sulla base di quanto stabilito dalla Cassazione 24 luglio 2007 n. 16398 *“in materia di separazione e divorzio, il disposto dell’art. 155 quater c.c., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all’Interesse dei figli, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all’affidamento dei figli minori, mentre in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante, ne consegue che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale”*.

Le spese venivano integralmente compensate per effetto della reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2733/13

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Richiesta addebito infondata

Modalità di affidamento della prole (affidamento esclusivo).

Assegno di mantenimento per il coniuge (rigetto)

Spese compensate

Ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito occorre dimostrare la connessione causale tra la dedotta rottura dell'unione matrimoniale e le circostanze poste a base di tale pretesa.

Allorquando la modalità condivisa di affidamento della prole appaia inefficace a salvaguardare l'esigenza dei figli, va comunque disposto l'affidamento esclusivo. Nel caso in esame, alla inadeguatezza della madre per le problematiche psicologiche di cui è portatrice, si è aggiunta l'insanabile rabbia che ella esprime nei confronti del coniuge, rabbia evidenziata dalla assenza di collaborazione ai fini della assunzione di decisioni per i figli quali quelle inerenti la logopedia, l'iscrizione al CRE... All'affidamento esclusivo al padre è stata tuttavia affiancata anche la supervisione dei Servizi Sociali con finalità di supporto nella ricerca di un percorso psicopedagogico sano e costruttivo.

Pur essendovi una disparità economica tra le parti, facendo carico al marito l'integrale mantenimento della prole (a seguito di richiesta formulata da quest'ultimo in sede di udienza presidenziale) si rigetta la domanda di assegno in favore della moglie, atteso che la differenza tra le posizioni economiche dei coniugi può dirsi "compensata" dal maggior esborso in oggetto da parte del marito.

Spese compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 845/14

Giudice Onorario Relatore: dott.ssa Carlotta Griffini

Addebito della separazione

Modalità di affidamento della prole (affido esclusivo)

Assegno di mantenimento per la prole

Nulla sulle spese

La domanda di addebito formulata dalla ricorrente viene, nel caso in esame, accolta in quanto dalle circostanze dedotte è risultato che il marito non solo si è allontanato dalla casa coniugale, ma si è anche completamente disinteressato della cura e del mantenimento della famiglia, compresa la figlia minore.

Le motivazioni poste a fondamento della pronunzia di addebito, unitamente all'attuale stato di detenzione del resistente (contumace) hanno consentito anche di deliberare l'affidamento esclusivo della minore alla madre.

La richiesta di condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento per la prole non può trovare accoglimento se non a partire dalla rimessione in libertà del resistente, ristretto in carcere.

Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1421/2014

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Assegnazione della casa coniugale - Sopravvenuta indipendenza economica di tutti i figli nelle more del giudizio.

Assegno di mantenimento in favore del coniuge svantaggiato

Spese di lite compensate

Venuto meno il presupposto della assegnazione della abitazione coniugale alla ricorrente, stante la raggiunta economica di tutti i figli maggiorenni della coppia, la relativa domanda viene rigettata (nel caso in esame, la ricorrente ha invocato la rilevanza di un infortunio sul lavoro occorso ad uno dei figli, ma tale allegazione è stata ritenuta inammissibile per tardività, essendo peraltro anche controversa la coabitazione del ragazzo con l'istante).

Ancorchè il coniuge resistente abbia allegato la messa in cassa integrazione e la successiva ammissione al concordato preventivo della società datrice di lavoro, il Tribunale non ha ritenuto valorizzabile tale iniziale riduzione stipendiale (riduzione della quale non è stata indicata l'entità), verosimilmente non incidente in termini significativi sulla condizione reddituale del resistente, atteso l'importo non indifferente percepito mensilmente dal medesimo sino a quel momento.

Spese compensate, stante la reciproca soccombenza.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2001/2014

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni

Domanda di addebito: rigetto

Assegnazione della casa coniugale

Assegno di mantenimento per la prole

Assegno di mantenimento in favore del coniuge svantaggiato

Spese di lite compensate

Le reciproche domande di addebito formulate dalle parti vengono rigettate in quanto non è stato possibile ricondurre eziologicamente il naufragio della comunione spirituale e materiale tra i coniugi alle indimostrate condotte da ciascuno rimproverate all'altro.

Il Tribunale prende atto di quanto riferito dal figlio divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, ma non economicamente indipendente, in ordine alla volontà di continuare a vivere con il padre, presso la casa di famiglia. Conseguentemente l'abitazione coniugale viene assegnata al resistente.

Poiché il figlio coabita stabilmente con il padre, a carico della ricorrente viene posto l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso (nel caso in esame, l'assegno viene determinato in Euro 250,00 mensili; fermo il concorso al 50% nelle spese straordinarie necessarie per il figlio ed individuate in conformità al protocollo in uso presso il Tribunale).

Deve essere posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, attese le descritte condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi.

Spese di lite integralmente compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 2027/2014

Giudice Relatore: Presidente dott. Ezio Siniscalchi

Domanda di addebito: accoglimento

Assegno di mantenimento a favore del coniuge

Assegno di mantenimento nell'interesse del figlio non economicamente indipendente.

Spese di lite compensate

La domanda di addebito formulata dal resistente viene accolta, in quanto dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente ha lasciato la casa coniugale, abbandonando il marito ed il figlio ed intrattenendo una **relazione sentimentale extraconiugale**.

La richiesta di assegno di mantenimento della ricorrente viene, in conseguenza della declaratoria di addebito della separazione, rigettata. **In ogni caso, provvedendo il resistente al mantenimento integrale del figlio non economicamente indipendente, non residua margine per un contributo diretto a favore della moglie.**

Nessun assegno di mantenimento viene posto a carico della ricorrente in quanto disoccupata. Il concorso della medesima nelle spese straordinarie verso la prole viene determinato in misura pari al 30%.

Spese di lite compensate per la metà e poste a carico della ricorrente per il residuo.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n. 1943/2014

Giudice Relatore: dott. Marino Marongiu

Affidamento esclusivo del figlio minore

Spese di lite compensate

All'esito di un accertamento espletato dagli Assistenti Sociali e di una CTU, modificati gli originari provvedimenti presidenziali, le parti raggiungono un'intesa che prevede l'affidamento esclusivo del figlio minore che viene altresì collocato presso il padre. Definite le questioni patrimoniali (con riferimento alla casa coniugale assegnata al resistente).

Spese compensate (come richiesto dalle parti).

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n° 1786/2014

Giudice Onorario Relatore: dott.ssa Simona Cherubini

Affidamento esclusivo della prole

Spese di lite compensate

Il Tribunale accoglie la domanda, svolta dalla ricorrente, di affidamento in via esclusiva dei figli minori con la medesima conviventi, essendo emerso un comportamento di totale disinteresse del resistente nei confronti della prole (dal 2013, il padre - trasferitosi definitivamente in Calabria - non aveva più chiesto di incontrare / vedere i figli).

Spese di lite compensate.

Separazione personale dei coniugi

Sentenza n° 1921/2014

Giudice Onorario Relatore: dott.ssa Simona Cherubini

Addebito: Accoglimento

Affidamento esclusivo

Spese di lite a carico della ricorrente

La domanda di addebito svolta dal resistente viene accolta alla luce delle risultanze istruttorie dalle quali si è evinto che la moglie ha tenuto un comportamento violento nei confronti del marito ed ha abbandonato la casa coniugale, disinteressandosi altresì della prole.

Viene disposto l'affido esclusivo del figlio minore al resistente, in conformità alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.

Spese di lite a carico della ricorrente, stante la soccombenza.

DIVORZI 2014

Cessazione effetti civili del matrimonio

Sentenza n. 3004/2014

Giudice Relatore: dott. Carlotta Rosa Maria Griffini

Affidamento figli minori: esclusivo

Mantenimento figlio minore

Irripetibili le spese del giudizio

Il padre, convenuto, risulta essere **contumace**.

Il Tribunale accoglie la domanda della ricorrente e dispone l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori. Il Collegio, aderendo a giurisprudenza costante di merito e di legittimità (Cass. ord. 17990/2013; Trib. Roma sent. 23620/2013) motiva tale decisione sulla sistematica e continua violazione del padre rispetto agli obblighi di cura e sostegno della prole. Il convenuto, infatti, manifestava un evidente disinteresse verso le figlie, non solo disinteressandosi alla loro educazione, ma anche omettendo di contribuire economicamente al loro mantenimento.

Viene riconosciuto al padre il diritto di visita dei figli. Tuttavia, stante il mancato rispetto delle condizioni di separazione sul punto, la richiesta formulata dalla ricorrente di applicare il medesimo regime di visite tra padre e figlie di cui alla separazione viene rigettata. Il Collegio dispone che i tempi e le modalità di visita dovranno essere concordati dal padre con la madre di volta in volta, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei figli.

Per quanto concerne il mantenimento dei figli, il Collegio conferma quanto concordato dalle parti in sede di separazione e pone a carico del padre il versamento di un assegno mensile pari a € 650,00, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie, **non risultando agli atti elementi che consentano di ritenere mutate le condizioni oggettive ed economiche delle parti**.

*“In assenza di costituzione del convenuto deve essere dichiarata la non **ripetibilità** delle spese legali”.*

Cessazione effetti civili del matrimonio

Sentenza n. 2453/2014

Giudice Relatore: dott.ssa Simona Cherubini

Domanda mantenimento a favore del coniuge: **rigetto**

Affidamento figli minori: **condiviso**

Tasse scolastiche: **esclusivamente a carico del padre**

Spese di lite **interamente compensate**

Il Tribunale conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, collocandoli presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale.

Per quanto concerne il mantenimento dei figli minori, viene confermato quanto disposto in via provvisoria, ossia € 650,00 mensili per entrambi i figli a carico del padre, il quale dovrà farsi carico del 100% delle tasse scolastiche oltre al 50% delle spese straordinarie.

La domanda della moglie in merito al proprio mantenimento viene **rigettata**, mancando del tutto la prova circa la capacità reddituale e patrimoniale del marito ricorrente. *“In assenza di tali elementi si deve concludere che la domanda in esame è infondata e deve essere, di conseguenza, rigettata per carenza di prova in ordine agli elementi costitutivi”*.

Spese di lite **interamente compensate**.

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Sentenza n. 621/2014

Giudice Relatore: dott. Andrea Carli

Mantenimento figlia: **interamente a carico del padre**

Mantenimento moglie

Spese compensate

Il Tribunale **rigetta** le domande avanzate dalla moglie circa l'affidamento e il collocamento delle figlie, **in quanto maggiorenni**.

Il Tribunale accoglie la domanda delle parti e dispone l'**integrale mantenimento di una delle figlie**, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, a carico del padre.

La domanda di mantenimento della moglie a carico del marito, formulata da entrambe le parti seppur per importi differenti, viene accolta. Il Tribunale rileva infatti un effettivo squilibrio patrimoniale e reddituale tra le parti. La moglie, **disoccupata**, è proprietaria dell'abitazione in cui risiede e dispone di una somma liquida pari a € 120.000,00. Il marito percepisce un reddito netto mensile pari a € 3.500,00, **oltre** ai proventi derivanti dalla società di cui è socio. Il Tribunale non ritiene provati ulteriori entrate percepite dal marito. Pertanto, il Collegio, valutate le condizioni economiche complessive delle parti e la durata del matrimonio (25 anni), riconosce in capo alla moglie il diritto di ricevere un assegno di mantenimento mensile pari a € 1.500,00.

Spese di lite compensate, stante la reciproca soccombenza.

Scioglimento del matrimonio

Sentenza n. 560/2014

Giudice Relatore: dott. Costantino Ippolito

Marito convenuto contumace

Affidamento figli minori: esclusivo

Regime di visite: modalità protetta

Assegno divorzile: rigetto

Esclusa la rifusione delle spese processuali

Il padre, convenuto, risulta **contumace**.

Il Tribunale accoglie la domanda della ricorrente e dispone l'**affidamento esclusivo** dei figli minori alla medesima, con assegnazione alla stessa della casa coniugale. Il Collegio motiva tale decisione in considerazione del mancato assolvimento da parte del padre degli obblighi di mantenimento, nonché di un suo comprovato disinteresse alla frequentazione dei figli. *“Il mancato assolvimento del convenuto ai propri obblighi di mantenimento ed il disinteresse ad una frequentazione dei figli nel corso del giudizio, circostanze allegare dalla ricorrente e riscontrate dall'irreperibilità del convenuto, sono elementi sintomatici dell'inidoneità del convenuto ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta e giustificano, quindi, l'affidamento esclusivo alla madre”*.

Il Tribunale dispone che gli incontri tra padre e figli, all'epoca sospesi, debbano essere previsti in modalità protetta e con cadenza settimanale, **ma solo previa specifica richiesta del padre ai servizi sociali**.

In merito al mantenimento dei figli, il Collegio conferma quanto stabilito in sede di separazione e pone a carico del padre il versamento della somma mensile pari a € 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie.

La domanda avanzata dalla moglie di **assegno divorzile** in suo favore viene **rigettata**, stante il difetto assoluto di dati circa le attuali condizioni economiche e patrimoniali del convenuto.

Esclusa la rifusione delle spese processuali, stante la natura del giudizio e l'esito dello stesso.

Cessazione effetti civili del matrimonio.

Sentenza n. 1890/14.

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta.

Esclusione assegno divorzile chiesto dalla moglie.

Affidamento dei figli in via esclusiva al padre e assegnazione allo stesso della casa coniugale in comproprietà.

Determinazione del contributo dovuto dalla madre per il mantenimento dei figli.

Condanna alla rifusione spese di lite.

Declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. Esclusione della spettanza di un assegno divorzile a favore della moglie resistente stante l'addebito alla medesima della separazione con sentenza passata in giudicato per plurime violazioni dell'obbligo di fedeltà coniugale, nonché per non aver fornito alcun contributo alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascun coniuge e di quello comune; inoltre, mancanza di prova in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e in ordine all'impossibilità di procurarsi adeguati redditi, essendo al contrario emersa - dalle dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale - la sua occupazione non regolare quale barista. Conferma dell'**affido esclusivo** della figlia minore al padre già disposto in sede di separazione, avendo la resistente ammesso di non aver mai contribuito al mantenimento delle figlie e di aver esercitato sporadicamente il diritto-dovere di frequentare la minore, pur vivendo in una provincia limitrofa a quella di abitazione della stessa (riferimento ai principi in tema di affido esclusivo espressi in Cass. Civ. 17.12.2009 n. 26587). Incontri madre-figlia minore (di anni sedici) da concordarsi, attesa la saltuarietà delle frequentazioni.

Inammissibilità, per incompatibilità con il rito, della domanda di scioglimento della comunione legale e di quella di condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione degli immobili.

Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente.

Scioglimento del matrimonio.

Sentenza n. 512/14.

Giudice Relatore: dott. Luca Verzeni.

Affido esclusivo dei figli alla madre - esclusione.

Affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale.

Contributo mensile per il mantenimento dei figli in capo al padre nella misura minima.

Compensazione spese di lite.

Declaratoria di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. **Rigetto della domanda di affidamento esclusivo** della prole alla madre poiché la discontinuità del padre in ordine al versamento del contributo mensile al mantenimento della prole - peraltro spiegabile dallo stato di disoccupazione dello stesso -

in assenza di ulteriori elementi comprovanti l'inidoneità educativa, non è tale da giustificare la deroga al regime ordinario dell'affido condiviso (richiamo ai principi espressi in Cass. Civ. 17.12.2009 n. 26587). Affido condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione della frequentazione padre-figli. Assegnazione casa coniugale alla madre collocataria unitamente ai relativi arredi, suppellettili, mobili e pertinenze, non essendovi peraltro contrasto sul punto. All'esito dell'esame della situazione patrimoniale e reddituale delle parti - la moglie occupata quale cameriera nonché proprietaria in via esclusiva della casa coniugale e di altro immobile locato a terzi, **il marito disoccupato** - fissazione del contributo al mantenimento dei figli minori in capo al padre nella misura minima di Euro 200,00 mensili per ogni figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo. Declaratoria di **inammissibilità** delle domande inerenti il versamento delle rate di un finanziamento acceso dalla resistente e di autorizzazione al rilascio del passaporto in quanto definibili in altri giudizi. **Compensazione delle spese di lite**, attesa la natura della lite e le decisioni adottate.

Scioglimento del matrimonio.

Sentenza n. 1642/14.

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi.

Affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e riserva alla stessa della responsabilità in merito alle scelte sanitarie; previsione del diritto di visita del padre.

Determinazione assegno mantenimento dei figli a carico del coniuge non collocatario.

Compensazione spese di lite.

Declaratoria di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 1 e 3, lett. b) della legge n. 898/1970, stante la prosecuzione ininterrotta della separazione per oltre tre anni e l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. All'esito dello svolgimento di C.T.U., affidamento condiviso dei figli secondo il principio prioritario ex art. 337 ter c. II c.c., con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le scelte sanitarie in capo alla madre *"vista l'incompatibilità tra le parti sul punto, la necessità di garantire alla prole un'unica condotta continuativa di cura, la recente condotta assunta dal padre su tali aspetti e la sua dichiarata volontà di non tenere conto delle decisioni materne, in favore invece delle sue conoscenze in materia di medicina complementare"*. Atteso l'atteggiamento genitoriale paterno parzialmente di tipo impositivo e minacciante e il non completo contenimento della impulsività, previsione di una prudente graduazione nella ripresa della frequentazione padre-figli, con previsione di visite con una limitazione di orario rispetto a quanto previsto dal C.T.U. Incarico ai competenti Servizi Sociali di vigilare sulla regolarità delle relazioni di ciascun genitore con i figli. Mancata previsione

del successivo regime della frequentazione paterna alla luce della limitata prevedibilità dello sviluppo dei rapporti interpersonali tra i diversi soggetti coinvolti. Previsione in capo al padre dell'obbligo di versare un assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al reddito. Irrilevanza della generica deposizione di un testimone indicato dalla ricorrente in ordine al presunto maggior reddito del marito. **Non luogo a provvedere in ordine alla domanda di divieto di far espatriare i figli in capo al padre trattandosi di materia di competenza del giudice tutelare** in caso di concreto e attuale contrasto tra i genitori divorziati. Alla luce della tipologia e dell'esito del giudizio, **integrale compensazione delle spese di lite.**

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Sentenza n. 839/14

Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Assegno divorzile

Spese compensate

In esito al giudizio di separazione, non risulta posto a carico del marito alcun contributo di mantenimento (le parti convennero solo un temporaneo contributo di mantenimento in favore della moglie fino alla vendita della casa coniugale, casa effettivamente alienata). In ogni caso, la complessiva situazione reddituale e di spese delle parti, in una con l'avvenuta definizione delle questioni patrimoniali, non giustifica un successivo contemperamento in sede di divorzio (la moglie è lavoratrice dipendente con redditi lordi di Euro 12.508,00 nel 2009, Euro 1.800,00 nel 2010, Euro 12.503,00 nel 2011 ed Euro 13.087,00 nel 2012, mentre sostiene una rata di mutuo di Euro 305 mensili; il marito percepisce una pensione lorda di Euro 19.794,00 e vive in casa condotta in locazione).

Spese di lite sono compensate tra le parti.

Scioglimento del matrimonio

Sentenza n. 1417/14

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Divorzio

Giurisdizione italiana: sussistenza

Legge applicabile al divorzio (immediato)

Spese compensate

In virtù dell'art. 3 della legge 31.5.1995 n. 218, il Tribunale ha giurisdizione in quanto il convenuto risiede in Italia.

La legge applicabile al caso di specie è quella albanese, invocata da entrambi i coniugi. Il tutto, ex art. 5 lett. C) Reg. CE n. 1259/2010 del 20.12.2010 secondo cui *i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purchè si tratti della Legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo*. L'art. 132 del codice di famiglia albanese statuisce che *ciascuno dei coniugi può richiedere lo scioglimento del matrimonio per continui litigi che rendano impossibile la convivenza e privo di scopo il matrimonio per uno dei coniugi o per entrambi*. Essendo incontrovertibile, nel caso in esame, che i coniugi hanno avuto tra loro gravi contrasti e ripetuti scontri, anche fisici, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto.

Spese di lite compensate, come esplicitamente richiesto dalle parti.

Scioglimento del matrimonio

Sentenza n.660/14

Giudice Relatore Dr. Siniscalchi

Mantenimento figlio e/o coniuge: No

Affidamento: no

Spese di lite: compensate

Il marito convenuto in giudizio compare, senza costituirsi, all'udienza Presidenziale per dichiarare di aderire alla domanda di divorzio così come formulata dalla ricorrente. Sulla base di questo il Tribunale accoglie la domanda della ricorrente, pronunciando lo scioglimento del matrimonio con la conferma delle condizioni della separazione che riguardavano l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, peraltro dalla stessa già condotta in locazione. Compensate tra le parti le spese del giudizio.

Scioglimento del matrimonio

Sentenza n.1447/14

Giudice Relatore Dr. Tibaldi

Mantenimento figlio e/o coniuge: Si

Affidamento: no

Spese di lite: compensate

L'assegno divorzile viene statuito sulla base del divario economico, dell'apprezzabile durata del matrimonio e dell'ordinario tenore di vita già mantenuto. **In difetto di provato rapporto di dipendenza non viene accolta la richiesta di corresponsione diretta ex art. 156 C.VI C.c.** Rigettata la richiesta di assegno per il figlio ventinovenne convivente con la madre, perchè in considerazione dell'età adulta e del risalente abbandono degli studi universitari senza probabilità di ripresa, il pluriennale stato di disoccupazione va realisticamente collegato ad

una inadeguata attivazione da parte dell'interessato, pur tenuto conto delle oggettive difficoltà di occupazione nella regione di residenza.

Spese di lite compensate.

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Sentenza n.1446/14

Giudice Relatore Dr. Tibaldi

Mantenimento figlio e/o coniuge: Si

Affidamento: no

Spese di lite: compensate

L'assegno divorzile viene statuito a fronte del notevole divario economico, anche tenuto conto dell'ordinario contributo dato dalla moglie alla conduzione familiare, e alla non breve durata del matrimonio. La madre contribuisce al mantenimento della figlia che di fatto convive con il padre solo per quanto concerne il 50% delle spese straordinarie, **in ragione del suo persistente stato di disoccupazione**. La domanda di assegnazione della casa coniugale in cui vivono due figli maggiorenni formulata dal padre viene respinta stante il fatto che da tempo apprezzabile egli vive altrove.

Spese di lite compensate, in considerazione del tipo e dell'esito della causa.

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Sentenza n.2002/14

Giudice Relatore Dr. Verzeni

Mantenimento figlio e/o coniuge: Si

Affidamento: esclusivo

Spese di lite: nessuna pronuncia.

Il contegno processuale del resistente, non costituitosi, è elemento da cui dedurre la fondatezza delle allegazioni avversarie, tanto da indurre il Collegio a ritenere fondata la richiesta di **affido esclusivo dei figli minori**, visto altresì che il padre risulta essere detenuto. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, uscito dal carcere, previo accordo con la madre, stante le esigenze dei minori. **Stante la mancanza di prova sulle condizioni reddituali e patrimoniali del padre**, l'assegno di mantenimento per i figli viene fissato nel limite minimo. Nulla sulle spese.

Scioglimento del matrimonio

Sentenza n. 1999/14

Giudice Relatore : Dott. Sara De Magistris

Eccezione di nullità per omessa indicazione codice fiscale della resistente e del difensore del ricorrente - rigetto

Affido condiviso in luogo di quello esclusivo

Rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli - inammissibilità domanda

Spese di lite compensate tra le parti

La resistente sollevava in via pregiudiziale l'**eccezione di nullità del ricorso introduttivo in quanto privo dell'indicazione del codice fiscale della stessa e del difensore del ricorrente, eccezione che viene rigettata dal Giudice**, in quanto *"l'inosservanza della previsione contenuta nell'art. 125 comma I c.p.c., come modificato dal'art. 4 comma 8 lett. A) d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, conv., con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010 n. 24, secondo la quale il difensore indica il proprio codice fiscale"* non è causa di nullità del ricorso, **non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto (Cass. 26.02.2013, n. 4792).**

Il Giudice dichiara altresì **inammissibile la richiesta della madre relativa all'inserimento del nominativo del figlio sui documenti validi per l'espatrio**, rientrando la questione nell'area di accordo tra i genitori o, in mancanza, nelle attribuzioni esclusive del giudice tutelare.

Quanto ai provvedimenti accessori, il Giudice, in linea con quanto richiesto da entrambe le parti, dispone **l'affido condiviso del minore ai genitori, con dimora prevalente presso la madre, in luogo dell'affido esclusivo a quest'ultima che era stato previsto nella sentenza di separazione, emessa precedentemente alla riforma operata dalla Legge 54/2006.**

Le spese di giudizio vengono interamente compensate, tenuto conto della natura della controversia in punto alla pronuncia sullo stato personale e dell'esito della lite sugli aspetti accessori.

Cessazione effetti civili del matrimonio

Sentenza n. 1917/14

Giudice Relatore : Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Nascita di un figlio dopo la separazione - non esclude la sussistenza dei requisiti ex art. 3 L. 1 dicembre 1970 n. 898

Spese di lite compensate

Nel caso di specie, **i coniugi vivevano separati da più di tre anni, tuttavia, successivamente alla separazione, hanno concepito una figlia, in occasione di un "fugace incontro passionale", pacificamente tale e non a seguito di una riconciliazione**, non essendo poi mai ripresa la convivenza dei coniugi separati.

Il Giudice ritiene quindi sussistere il presupposto di cui all'art. 3 L. 1 dicembre 1970 n. 898, in quanto non risulta, nel caso in esame, una ricostituzione del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, cessata con la pronuncia di separazione, onde non sono sufficienti a tal fine saltuari ritorni del marito nel luogo di residenza della moglie nonché gli stessi rapporti sessuali avvenuti in simili occasioni, trattandosi di fatti

inidonei a privare di valore lo stato perdurante di separazione (Cass. 17.11.1983 n. 6860), pertanto **pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio.**
Spese di lite compensate, come da istanza delle parti.

Cessazione effetti civili del matrimonio

Sentenza n. 1923/14

Giudice Relatore : Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Assegno divorzile - insussistenza dei presupposti

Spese di lite compensate

In occasione della separazione, il padre si era accollato il rimborso integrale del mutuo relativo all'abitazione in cui viveva la madre con i due figli, oltre all'assegno di mantenimento stabilito a favore dei due minori e alla totalità delle spese straordinarie per questi ultimi.

In sede di divorzio la moglie chiede l'attribuzione di un **assegno divorzile** a suo favore, **richiesta che viene rigettata dal giudice, non essendo stato provato né dedotto alcun sostanziale mutamento delle condizioni economiche dei coniugi successivamente alla separazione, in ragione del rilevante esborso economico che il marito ha di fatto erogato a favore della moglie,** pagando interamente il prezzo dell'abitazione in cui la stessa risiede ed è esclusiva proprietaria, nonché della rilevante entità delle spese straordinarie relative ai figli e del contributo al loro mantenimento ordinario che vengono posti a suo carico anche in sede di divorzio. Le spese di giudizio vengono integralmente compensate.

Scioglimento del matrimonio

Sentenza n. 1925/14

Giudice Relatore : Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Legge applicabile - coniugi entrambi cittadini stranieri

Affido esclusivo

Pagamento diretto dal datore di lavoro dell'assegno di mantenimento

Spese di lite compensate tra le parti

Entrambi i coniugi sono **cittadini indiani, pertanto il Tribunale ritiene applicabile la legge nazionale comune ai sensi della L. 218/1995.**

La legge sul matrimonio indù del 1955, all'art. 13 prevede il divorzio nel caso in cui, successivamente alla pronuncia di un "provvedimento di separazione legale in un procedimento di cui facevano parte" i coniugi non abbiano ripreso la coabitazione per almeno un anno, elemento che entrambi i coniugi dichiarano sussistere e quindi legittima la pronuncia di scioglimento del matrimonio.

La sentenza con cui era stata pronunciata la separazione aveva stabilito, su accordo dei coniugi, l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con intervento dei Servizi sociali nei rapporti tra il minore e il padre e il versamento da parte di quest'ultimo di un contributo di € 263,89 mensili mediante addebito diretto di tale somma da parte del datore di lavoro.

L'affido esclusivo alla madre, così come l'intervento dei servizi sociali nei rapporti tra padre e minore, viene confermato in sede di divorzio in quanto è pacifico che la madre abbia dovuto agire esecutivamente per il pagamento del contributo, stante l'inadempimento del padre, sulla base del principio che *la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, L. 8 febbraio 2006 n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente"* (Cass. 17.12.2009 n. 26587).

L'assegno di mantenimento a carico del ricorrente viene quantificato in € 300,00, visto che il reddito mensile di quest'ultimo ammonta ad € 1.200,00 circa, mentre **la richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro viene rigettata stante l'art. 8 comma III L. 898/1970 (che consente al coniuge creditore di ottenere il versamento diretto in caso di inadempimento dell'obbligato).**

Spese di lite compensate.

Scioglimento del matrimonio

Sentenza n. 1927/14

Giudice Relatore : Dott. Ezio Siniscalchi

Affido esclusivo

Spese di lite compensate

In sede di separazione i due figli minori venivano affidati congiuntamente ai genitori, con residenza anagrafica presso la madre, possibilità del padre di vederli previo accordo con la madre e obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento dei figli di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

In sede di scioglimento del matrimonio, entrambi i coniugi conviventi con nuovi compagni, la madre chiedeva l'affido esclusivo dei figli, stante l'inadempimento parziale del padre all'obbligo di mantenimento, e la conferma dell'assegno di mantenimento in € 500,00 oltre al 50% delle spese.

In corso di giudizio il resistente da un lato persisteva nell'inadempimento agli obblighi economici tramite autoriduzione del contributo fissato a favore dei figli in sede presidenziale, dall'altro deteriorava altresì il deterioramento dei rapporti con la famiglia, svolgendo numerosi periodi di assenza, mancando di collaborare all'educazione dei figli e contribuendo a denigrare la figura materna, ponendo quindi in essere condotte rappresentative di un colpevole disinteresse nei confronti dei minori.

Pertanto il Giudice ritiene applicabile al caso di specie l'art. 155 bis c.c. che consente di disporre l'affido esclusivo a un solo genitore quando risulti che l'affidamento anche all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, e **dispone quindi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre.** Le spese di causa vengono integralmente compensate.

Scioglimento del matrimonio

Sentenza n. 2891/14

Giudice Relatore: dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Presupposti per l'accoglimento della domanda (non rilevabilità d'ufficio della eventuale interruzione della separazione)

Assegnazione della casa coniugale

Assegno divorzile

Spese di lite a carico della resistente

L'eventuale interruzione della separazione non può essere rilevata d'ufficio.

In assenza di prole non può essere disposta l'assegnazione della casa coniugale ad alcuno dei coniugi (Cass. Civ. 22.3.2007 n. 6979; Cass. Civ. 26.1.2009 n. 1545).

La domanda di assegno divorzile deve essere rigettata, allorquando non sia comprovata alcuna disparità economica tra i coniugi.

Le spese di lite seguono la soccombenza (della resistente)

Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Sentenza n. 839/14

Giudice Relatore: dott. Ezio Siniscalchi

Assegno divorzile

Spese di lite compensate

In esito al giudizio di separazione, non risulta posto a carico del marito alcun contributo di mantenimento (le parti convennero solo un temporaneo contributo di mantenimento in favore della moglie fino alla vendita della casa coniugale, casa effettivamente alienata). In ogni caso, la complessiva situazione reddituale e di spese delle parti, in una con l'avvenuta definizione delle questioni patrimoniali, non giustifica un successivo contemperamento in sede di divorzio (la moglie è lavoratrice dipendente con redditi lordi di Euro 12.508,00 nel 2009, Euro 1.800,00 nel 2010, Euro 12.503,00 nel 2011 ed Euro 13.087,00 nel 2012, mentre sostiene una rata di mutuo di Euro 305 mensili; il marito percepisce una pensione lorda di Euro 19.794,00 e vive in casa condotta in locazione).

Spese di lite sono compensate tra le parti.

Scioglimento del matrimonio

Sentenza n. 1417/14

Giudice Relatore: dott. Angelo Gin Tibaldi

Divorzio

Giurisdizione italiana: sussistenza

Legge applicabile al divorzio (immediato)

Spese di lite compensate

In virtù dell'art. 3 della legge 31.5.1995 n. 218, il Tribunale ha giurisdizione in quanto il convenuto risiede in Italia.

La legge applicabile al caso di specie è quella albanese, invocata da entrambi i coniugi. Il tutto, ex art. 5 lett. C) Reg. CE n. 1259/2010 del 20.12.2010 secondo cui *i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purchè si tratti della Legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.* L'art. 132 del codice di famiglia albanese statuisce che *ciascuno dei coniugi può richiedere lo scioglimento del matrimonio per continui litigi che rendano impossibile la convivenza e privo di scopo il matrimonio per uno dei coniugi o per entrambi.* Essendo incontrovertibile, nel caso in esame, che i coniugi hanno avuto tra loro gravi contrasti e ripetuti scontri, anche fisici, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto.

Spese di lite compensate, come esplicitamente richiesto dalle parti.

Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Avv. Chiara Iengo, Avv. Francesca Pierantoni, Avv. Paola Bergamini, Avv. Paola Lucca, Avv. Pinuccia Cividini, Avv. Rachele Lodetti, Avv. Rosaria Cavallaro.

Avv. Sabrina Ghezzi

Responsabile Sezione Famiglia e Minori

A.P.F. Bergamo